



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

Restauro e riqualificazione di Villa Tarabini

**LOTTO 1 - Intervento di restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione di
spazi interni ed aree esterne di pertinenza**

Via Giuseppe Garibaldi, 16 - Albinea (Reggio Emilia)

PROGETTO ESECUTIVO

Art.41 D.Lgs.36/2023

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Il Responsabile Area LLPP

Il Progettista Architettonico

Responsabile Unico del Procedimento

–

Ing. Fabio Garlassi



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

1.1 DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere finalizzate al recupero e al completamento delle attività di restauro e riqualificazione di Villa Tarabini. In particolare riguarda l'intervento di restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione di spazi interni del piano terra e delle aree esterne di pertinenza.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e, più in generale, le attività necessarie per dare il lavoro integralmente ed esattamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **G39D23000090004**.

Art. 2. Definizioni

1. **Stazione Appaltante o soggetto appaltante o Committente:** si intende ai sensi dell'Allegato I.1, in seguito anche "Stazione Appaltante" o "Ente appaltante" o "Amministrazione aggiudicatrice" o "Committente".
2. **Appalto:** insieme di tutte le lavorazioni e di tutte le provviste necessarie alla realizzazione, dei lavori in oggetto, risultanti dal Progetto redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 art. 41, nonché agli artt. del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. che riguardano la progettazione, validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, e posto a base di gara e come dettagliatamente descritte nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
3. **Appaltatore:** il soggetto aggiudicatario della procedura a evidenza pubblica di assegnazione dell'appalto, titolare del relativo contratto.
4. **Capitolato Generale di Appalto (Cap. Gen.):** Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell'art. 358 co. 1 lett. e) del D.P.R. n. 207/2010 e della parte III del D.Lgs. n. 36/2023. Capitolato Speciale di Appalto (CSA): il presente documento e il disciplinare descrittivo prestazionale contenenti le descrizioni delle lavorazioni e le prescrizioni tecniche.
5. **Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo:** l'insieme degli elaborati grafici, descrittivi ed economici (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, computo metrico estimativo, ecc.) sviluppati dal Progettista così come definito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.7 e dagli artt. 33 e ss del D.P.R. n. 207/2010.
6. **Responsabile Unico del Progetto per l'Appalto o Responsabile Unico del Progetto (RUP):** Responsabile della Stazione Appaltante per la gestione dell'Appalto - ex art. 15, D.Lgs. n. 36/2023.
7. **Direttore dei Lavori (DL):** il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante dei compiti di Direzione Lavori a norma delle vigenti leggi. Per la Direzione dei lavori le modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva, nonché per l'ultimazione dei lavori e per il certificato di collaudo cui l'opera è sottoposta, vale la disciplina del D.Lgs. 36/2023, in particolare il suo allegato II.14.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto MIT n. 49/2018 il DL riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto di appalto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il DL è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al DL resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il DL opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Laddove l'incarico di CSE sia stato affidato a un soggetto diverso dal DL, il predetto CSE assume la responsabilità per le funzioni a esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

8. **Direttori operativi:** gli assistenti del DL che collaborano nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il DL individua le attività da delegare ai direttori operativi, definendone il programma e coordinandone l'attività. In particolare, i direttori operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 5 dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14. Ispettori di cantiere: gli ispettori di cantiere che collaborano con il DL nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il DL individua le attività da delegare agli ispettori di cantiere, definendone il programma e coordinandone l'attività. In particolare, gli ispettori di cantiere possono svolgere le funzioni individuate al comma 5 dell'art. 114, D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14.
9. **Direttore di cantiere:** il tecnico che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dal comma 5 dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell'Appaltatore, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1655 C.C., secondo il quale il contratto d'appalto deve svolgersi con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell'Appaltatore.
10. **Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE):** la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
11. **Giorni di calendario o solari:** i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodo di tempo" avranno il significato di giorni di calendario naturali e consecutivi
12. In applicazione delle linee guida di cui al decreto MIT n. 49/2018, si intendono per:

Disposizioni di servizio: gli atti mediante i quali il RUP impartisce al DL e al CSE le istruzioni e indicazioni di cui al citato decreto MIT.

Ordini di servizio: gli atti mediante i quali il RUP e il DL impartiscono all'Appaltatore prescrizioni e indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni.

Programma esecutivo dei lavori: il documento che l'Appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dal progettista, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 3. Descrizione sommaria delle opere

1. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere:
Restauro e riqualificazione di Villa Tarabini - Intervento di restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione di spazi interni del Piano terra e delle aree esterne di pertinenza sita in Via Giuseppe Garibaldi, 16 - Albinea (Reggio Emilia).
2. Per il dettaglio delle opere, si rimanda al progetto esecutivo.

1.2 QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) gli atti di gara e gli atti deliberativi relativi all'appalto e lo schema del contratto di appalto;
 - b) il presente Capitolato speciale compresi eventuali allegati allo stesso e i capitolati tecnici;
 - c) tutti gli elaborati progettuali e gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, dello stesso decreto, ed altresì le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal Coordinatore per la sicurezza;
 - f) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato XV nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, dello stesso decreto;
 - g) il cronoprogramma dei lavori;
 - h) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato;
 - i) il computo metrico estimativo;
 - j) la Relazione CAM e il D.M. 23 giugno 2022 relativo ai Criteri Ambientali minimi in ambito edilizio per la parte richiamata nel presente Capitolato speciale.

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6. Leggi e norme

1. Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente C.S.A., l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate.
 - a. il D. Lgs. n. 36/2023;
 - b. le norme del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - c. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
 - d. il D.lgs 490/1999 ex-L. 1° giugno 1939, n. 1089 quale immobile di interesse storico-artistico dal Ministero per i Beni Culturali- Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia con decreto 08.05.1992;
 - e. il codice civile (di seguito, anche "c.c.");
 - f. il DECRETO 7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione»;
 - g. il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e tutta la normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro
 - h. ogni altra norma, anche di natura regolamentare e/o tecnica, vigente o emanata durante l'esecuzione delle opere, qualora applicabile alle attività oggetto di appalto.

Art. 7. Conoscenza delle condizioni di Appalto

1. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta, l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, tutte le dichiarazioni rilasciate in sede di gara circa la conoscenza delle condizioni dell'appalto.
2. La Stazione Appaltante si riserva, per meri aspetti di dettaglio, di consegnare all'Appaltatore, nel corso dei lavori, disegni integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero necessari per la buona riuscita dell'opera. Resta inteso l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere, senza pretendere un corrispondente aumento dei prezzi pattuiti, all'esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi disegni e/o istruzioni costituiranno correzioni di inesattezze di disegni o rilievi e comportassero una modifica delle lavorazioni.
3. Disegni e capitolato si completano vicendevolmente; in caso di incongruenze tra gli elaborati grafici e le relative descrizioni o di incompletezza degli stessi, le lavorazioni dovranno essere eseguite ugualmente alla luce delle indicazioni fornite dal RUP e dal Direttore dei Lavori.
4. L'operatore economico concorrente dovrà far presenti prima della presentazione dell'offerta le eventuali carenze degli elaborati. In caso di mancata segnalazione, l'Appaltatore implicitamente dichiara di aver valutato ogni particolare (anche non menzionato) necessario al completamento



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

e alla perfetta finitura delle opere in ordine alle caratteristiche prestazionali richieste, secondo la miglior regola costruttiva, funzionale ed estetica.

5. Pertanto, nel caso in cui l'Appaltatore rilevasse carenze, difformità o qualsiasi tipo di errore non sostanziale negli elaborati, questi non potranno fondare riserve o richieste di risarcimento danni.
6. In ogni caso, con la stipulazione del contratto l'Appaltatore accetta il progetto esecutivo validato ex art. 42 co. 4 del D.Lgs.n. 36/2023 posto a base di gara e rinuncia esplicitamente a fare riserve su ogni aspetto direttamente o indirettamente riconducibile al suddetto progetto. Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore riscontri lacune progettuali, le dovrà segnalare in tempo utile alla Direttore dei Lavori chiedendo tutte le informazioni integrative necessarie e gli eventuali elaborati sostitutivi.
7. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per effetto di tali lacune progettuali, carenze, difformità o errori
8. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni. 9
9. La presentazione dell'offerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti, anche ai sensi dell'art. 1655 c.c. 10.
10. L'Appaltatore, prima della formulazione dell'offerta, dovrà verificare in loco la situazione di fatto mediante "Sopralluogo". L'assunzione dei lavori di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere e, in generale, tutte le circostanze principali e accessorie che possano avere influito sul giudizio della Impresa circa la convenienza a formulare l'offerta.
11. Resta pertanto esplicitamente convenuto che i lavori si intendono assunti dall'Impresa a tutto suo rischio in base a calcoli di propria convenienza, con rinuncia a ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse contributi e dazi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni cagionati da forza maggiore. Resta altresì salva l'eventuale revisione dei prezzi.

1.3 CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

Art. 8. Forma dell'Appalto

1. Il presente appalto è affidato sulla base del criterio del minor prezzo.
2. L'appalto è a misura.
3. L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	
Per lavori a misura	538.568,97
Oneri per la sicurezza	11.282,55
Totale	549.851,52



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia
P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211
Fax 0522/590243
e-mail:
urp@comune.albinea.re.it
albinea@cert.provincia.re.it
sito web:
www.comune.albinea.re.it
P.IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Oltre Iva al 10%	54.985,15
OPERE Iva compresa	604.836,67

Art. 9. Ammontare dell'appalto

1. Gli interventi inclusi nel presente appalto a riguardano tutte le opere il cui ammontare corrisponde alla base d'asta pari a € 549.851,52 (oltre IVA) di cui € 11.282,55 (oltre IVA) per oneri sicurezza e di cui € 118.707 (oltre IVA) per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d'asta.
2. Gli importi sopra indicati saranno maggiorati di IVA e oneri di legge.
3. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, cui è applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto a ribasso, secondo quanto disposto dal p.to 4.1.4 dell'ALL. XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In conformità all'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'Appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
4. I costi della manodopera per la realizzazione dei lavori in oggetto sono stimati in € 118.707 (oltre IVA) ai sensi dell'art. 41, comma 13, D.Lgs. n. 36/2023, ai fini del procedimento di verifica dell'anomalia prevista ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023 e per l'applicazione di quanto previsto art. 41 comma 14, D.Lgs. n. 36/2023. I costi della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, determinati in sede di progettazione esecutiva, si intendono fissi ed invariabili anche con riferimento a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, restando ferma per l'Appaltatore la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale come previsto dall'art. 41 comma 14, D.Lgs. n. 36/2023.
5. Salve le eccezioni del presente Capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'Appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti, nonché dei lavori oggetto delle modifiche ai sensi e nei limiti di cui all'art. 120, D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 10. Categorie dei lavori

1. Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

DESCRIZIONE CATEGORIA	IMPORTO	DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA	Di cui Manodopera	SUBAPPALTO	
CATEGORIA PREVALENTE					
OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI	Classe II	354.985,32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	>50 %



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI						
CATEGORIA SCORPORABILE						
OG 11 – impianti tecnologici	Classe I	194.122,45	■	■	100%	

2. Si evidenzia che la categoria OG 11 – impianti tecnologici è una categoria a qualificazione obbligatoria e, pertanto, l'impresa dovrà essere in possesso della relativa qualificazione oppure dovrà, necessariamente, ricorrere al subappalto.

Art. 11. Stipulazione del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della Stazione Appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.
2. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
3. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
4. Tutte le spese di scritturazione del contratto e relativa appendice, delle copie occorrenti, nonché quelle per le tasse di bollo e di registro e postali e quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto fino al collaudo, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 12. Cauzioni e garanzie

1. **Garanzia provvisoria** è richiesta la garanzia provvisoria pari all'1 % (5.500,00) dell'importo oggetto delle opere. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione secondo le modalità di cui all'art.106 del D.lgs. 36/2023.
2. **Garanzia definitiva** L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117, D.Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 106, D.Lgs.n. 36/2023, la quale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs.n. 36/2023, sarà pari al 5% dell'importo di appalto stipulato in contratto (IVA esclusa).



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Stazione Appaltante prima della data fissata per la stipulazione del contratto. La mancata costituzione determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia, a prima richiesta e senza eccezioni, dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 117, D.Lgs. n. 36/2023. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Anche quando, a seguito dell'accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi della Stazione Appaltante alla restituzione della garanzia definitiva, questa continuerà a restare, in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia, a giudizio della Stazione Appaltante, a tal fine sufficiente. La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'Appaltatore, e ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Integrazioni della garanzia definitiva. Fidejussioni. In caso di varianti in corso d'opera comportanti un atto aggiuntivo o in caso di lavori complementari, l'Appaltatore deve integrare la garanzia definitiva in relazione al nuovo importo contrattuale. In ogni caso di fideiussione riguardante questo appalto, inoltre, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; - di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di garantire l'operatività della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione;
- di obbligarsi a versare direttamente alla Stazione Appaltante, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dalla stessa;
- di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di garanzia definitiva.

Art. 13. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa. Danni

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023, prima della firma del contratto è richiesta all'Appaltatore la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

2. Tale polizza copre:

- i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la somma assicurata, salva diversa e motivata indicazione nel bando di gara, corrisponde all'importo contrattuale;
- La polizza assicurativa è calcolata sulla base dei criteri e dei massimali di seguito precisati:

Sezione A – Danni partita 1 – Opere – partita 2 – Opere preesistenti partita 3 – Spese di demolizione e sgombero importo non inferiore al 15 % dell'importo di aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none">- importo di aggiudicazione- almeno 5 milioni- importo non inferiore al 15 % dell'importo di aggiudicazione
Massimale/Sinistro alla stipula sezione B	Importo: Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00. La copertura deve inoltre comprendere: a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 100.000,00 b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 100.000,00 c) i danni da polvere per un importo non inferiore a Euro 100.000,00 d) i danni da inquinamento accidentale per un importo non inferiore a Euro 100.000,00 e) i danni da interruzione di attività di terzi per un importo non inferiore a Euro 100.000,00
durata:	dalla data di inizio dei lavori alla data di sottoscrizione del certificato di fine lavori/accettazione provvisoria oltre 24 mesi per il periodo di manutenzione estesa.

3. La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa (schema 2.3 approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte dell'Appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, anche se avvenuta in via d'urgenza, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
5. La garanzia copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. 5. La Stazione Appaltante richiede all'esecutore, ai sensi dell'art. 117, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023, la costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini del pagamento della rata di saldo. Il tasso d'interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 116, D.Lgs. n. 36/2023.

6. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile unico del progetto indicando le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Stazione Appaltante.
7. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
8. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
9. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto, cioè non più del 10% dell'importo contrattuale.
10. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
 - dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
 - dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 - dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
11. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la sua colpa o delle persone per le quali esso è tenuto a rispondere.
12. Non saranno altresì riconosciuti all'Appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere cosiddette provvisorie, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d'opera.
13. Le ipotesi sopra disciplinate non autorizzano l'Appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 14 Subappalto

1. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023
2. Ai sensi del comma 1 dell'art.119, D.Lgs. n. 36/2023 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II, D.Lgs. n. 36/2023;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
4. L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare alla Stazione Appaltante apposita istanza con allegato il contratto condizionato di subappalto o di cottimo e la dichiarazione del subappaltatore/cottimista attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II, D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100, D.Lgs. n. 36/2023.
5. Il contratto di subappalto/cottimo, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente:
 - l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - il CCNL applicato ai lavoratori del subappaltatore;
 - l'impegno del subappaltatore al rispetto degli obblighi di cui al comma 12 dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023, come meglio sotto specificato;
 - la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e i costi della sicurezza, pena la nullità del subcontratto.
6. Il cottimo consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore. Al fine della concorrenza del limite massimo subappaltabile (49,90% dell'importo della categoria prevalente) deve essere computato anche il valore economico di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera forniti dall'Appaltatore e utilizzati dal cottimista per l'esecuzione della lavorazione. Il cottimo è autorizzabile alle stesse condizioni previste per il subappalto.
7. Dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione, decorrono i termini per il rilascio dell'autorizzazione.
8. Il subappalto della categoria prevalente non può superare il 49,90% della medesima categoria. Per la verifica del raggiungimento della quota massima subappaltabile saranno considerati gli importi di subappalto autorizzati al lordo dell'ulteriore ribasso eventualmente concordato fra Appaltatore e subappaltatore.
9. Per le opere impiantistiche o altamente specialistiche l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
10. Ai sensi dell'art. 119, comma 12. D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Non rientrano tra le attività caratterizzanti l'oggetto dell'appalto le opere di cui alle



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

categorie scorporabili nonché le lavorazioni a specifica qualificazione comprese nella categoria prevalente.

11. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentiti il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
12. La Stazione Appaltante, accertate le condizioni previste, provvede a rilasciare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione si intende concessa. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. L'autorizzazione al subappalto/cottimo sarà rilasciata tenuto conto delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal subappaltatore in relazione al possesso dei requisiti di ordine tecnico e generale. Qualora dai controlli effettuati dall'amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, emergessero dichiarazioni non veritiere si procederà al diniego o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto/cottimo e alle dovute segnalazioni all'Autorità giudiziaria e all'ANAC.
13. L'autorizzazione al subappalto/cottimo per l'esecuzione delle lavorazioni considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa elencate nel successivo comma 15 sarà concessa esclusivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
14. Ai sensi dell'art.119, comma 2, D.Lgs.n. 36/2023, negli appalti di lavori costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
15. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro e allega copia del subcontratto stipulato (integrato con la clausola relativa al rispetto degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari), dichiarazione sostitutiva del subcontraente sull'assenza di misure di prevenzione ex art. 67, D.lgs 159/2011 o di iscrizione nella white-list competente per territorio e di iscrizione alla C.C.I.A.A. Sono altresì comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell'esecuzione del subcontratto.
16. Nelle comunicazioni relative a prestazioni di nolo a caldo, l'Appaltatore deve indicare, oltre alla tipologia del mezzo noleggiato, il numero di ore di utilizzo dello stesso nonché il costo orario. Nelle comunicazioni di fornitura con posa in opera, l'Appaltatore deve indicare dettagliatamente la fornitura oggetto della comunicazione nonché il costo del materiale fornito e della relativa posa.
17. L'affidatario deve acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
18. Ai sensi dell'art. 21, l. 646/82, è vietato all'Appaltatore concedere in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, sotto



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

pena di denuncia all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza, ed è data facoltà all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto di appalto.

19. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a carico dell'Appaltatore:
 - a. la trasmissione al RUP, prima dell'inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - b. la trasmissione al RUP della documentazione di cui all'art. 90 e allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'ufficio competente;
 - c. la trasmissione al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto di subappalto ai fini della verifica di idoneità del piano stesso, prima dell'inizio dei lavori.
20. Se durante l'esecuzione dei lavori e in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse che il subappaltatore o il cottimista è inadempiente gravemente inadempiente, l'Appaltatore al ricevimento della comunicazione scritta dovrà prendere immediatamente misure per la risoluzione del relativo contratto di subappalto o cottimo con conseguente allontanamento del contraente.
21. Ai sensi dell'art. 119, comma 17, D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione delle caratteristiche degli interventi da eseguire le lavorazioni subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, per evitare parcellizzazioni eccessive delle lavorazioni medesime nonché aggiuntivi frazionamenti dell'attività, in modo da rafforzare il controllo in cantiere, garantire una maggiore tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori e per prevenire infiltrazioni criminali.
22. Ai sensi dell'art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto negli atti della procedura di affidamento, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore/cottimista e ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del comma 2 del predetto articolo, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; il Direttore dei Lavori individua, in sede di contabilità, ad ogni stato di avanzamento lavori, le prestazioni effettuate dal subappaltatore/cottimista e dal titolare di subcontratti, le quali dovranno essere confermate, mediante idonea dichiarazione, dall'Appaltatore e dal subappaltatore/cottimista/titolare di subcontratti. In mancanza della predetta dichiarazione, la Stazione Appaltante sospende i termini per l'emissione del certificato di pagamento, senza che ciò costituisca motivo di riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa.
23. La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprenderà con l'avvenuta presentazione della prescritta documentazione ad opera dell'Appaltatore.
24. L'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del comma 6 del predetto art. 119. Qualora il subappaltatore/cottimista e il titolare di subcontratti rinunciassero espressamente al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, inserendo a tal fine specifica clausola nel subcontratto, l'aggiudicatario sarà responsabile in solido con il subappaltatore/cottimista e il titolare di subcontratti in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il RUP chiederà all'Appaltatore la presentazione, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato nei confronti dell'Appaltatore stesso, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore/cottimista/titolare di subcontratti.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

25. Il contraente principale e il subappaltatore, inoltre, sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di violazione delle norme contrattuali e di gravi inadempimenti (gravi ritardi, vizi costruttivi, violazioni in materia di sicurezza, violazioni previste a carico dell'Appaltatore nel presente capitolato e nel contratto da intendersi previste anche in capo al subappaltatore) la Stazione Appaltante provvede a diffidare le imprese assegnando un termine al subappaltatore per adempiere. Qualora il subappaltatore non ottemperasse, la Stazione Appaltante avrà titolo a revocare l'autorizzazione rilasciata per l'esecuzione delle opere in subappalto o cottimo. Rimane pertanto in capo all'Appaltatore l'obbligo di porre rimedio alle inadempienze del subappaltatore.

Art. 15. Attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 53, l.190/2012, sono considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri; - servizi funerari e cimiteriali;
 - ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
2. Fatte salve le disposizioni che precedono in materia di subappalto/cottimo, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo dell'operatore economico subcontraente cui intende affidare lo svolgimento di attività rientranti nel precedente elenco e che lo stesso è regolarmente iscritto nella white-list presso la prefettura competente per territorio. Tale comunicazione deve pervenire al Responsabile unico del progetto almeno 10 (dieci) giorni prima dell'esecuzione della prestazione. La Stazione Appaltante, qualora verificasse la mancanza dell'iscrizione nella white-list, negherà immediatamente la possibilità di avvalersi dell'operatore economico indicato.

Art. 16. Contratti e attività che non costituiscono subappalto

1. Per i contratti e le attività che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 36/2023 si applica la disciplina posta in tali disposizioni, anche con riferimento agli adempimenti in esse previsti da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante.

Art. 17. Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo dell'appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del presente C.S.A. e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

2. L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto secondo le disposizioni dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 18. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione degli stessi.

Art. 19. Trattamento retributivo dei lavoratori

1. In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 al personale impiegato nei lavori oggetto di appalto è applicato il Contratto Collettivo Nazionale "Edilizia- Industria" in vigore altro contratto collettivo indicato dall'Appaltatore nella propria offerta previa verifica della equivalenza delle tutele. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per l'osservanza da parte di quest'ultimo delle anzidette norme nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Tale responsabilità solidale dell'Appaltatore con il subappaltatore si esplica altresì in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con il DL nell'ambito della verifica periodica da quest'ultima svolta circa il possesso e la regolarità della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei lavoratori da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore e del cottimista con riguardo a quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 4/1953 e dal DURC. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 e ss, del D.Lgs. n. 276/2003, l'Appaltatore e i subappaltatori durante l'esecuzione dei lavori, dovranno fornire periodicamente (ai fini del pagamento di ogni SAL) alla Stazione Appaltante specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dall'Appaltatore e da ciascun subappaltatore e cottimista, rilasciata nelle forme del D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, a comprova della regolarità retributiva e della corretta e corrente effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF dei rispettivi lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori.

Art. 20. Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali (ivi inclusa la Cassa edile), assicurativi e antinfortunistici ai sensi dell'art. 119 co. 7 del D.Lgs. n.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

36/2023. La Stazione Appaltante precisa che le Autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza, ambiente, fisco, sono:

- a. INPS
 - b. INAIL
 - c. A.S.L.
 - d. CASSA EDILE
 - e. DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
 - f. ARPA
 - h. AGENZIA DELLE ENTRATE
2. I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché a quelli inerenti ai programmi di formazione e addestramento. In particolare, gli addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 21. Responsabilità tecnica e rappresentanza dell'Appaltatore. Direttore Tecnico di Cantiere. Domicilio e firma atti

1. Esecuzione delle opere e responsabilità dell'Appaltatore. L'impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel progetto a base di gara e nel presente Capitolato Speciale per dare completi e ultimati i lavori; l'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei lavori, sia in linea tecnica che in linea amministrativa. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all'epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.
2. Rappresentanza dell'Appaltatore. Direttore tecnico di cantiere. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. Tale persona per tutta la durata dell'appalto deve:
 - sostituire l'Appaltatore nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, nonché prendere decisioni su qualsiasi problematica che debba insorgere durante i lavori;
 - ricevere e far eseguire gli ordini verbali e/o scritti impartiti dalla direzione lavori o dal RUP;
 - firmare tutti i documenti contabili; la sua firma è valida tanto quanto quella dell'Appaltatore.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di Appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'Appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società. Nel caso di aggiudicazione del contratto d'appalto ai soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 ai fini del presente articolo, l'Appaltatore s'intende il legale rappresentante.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'amministrazione che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori; il responsabile unico del progetto di realizzazione del lavoro verifica la regolarità dei documenti prodotti e la conseguente accettabilità. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla committenza anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare tempestivamente, in caso di cessazione del mandato, il nome del nuovo rappresentante. In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per tale ragione spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante. L'Appaltatore deve notificare all'amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto. All'Appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di proporre alla direzione del cantiere un tecnico (direttore tecnico di cantiere), di nominare un assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualità. L'Appaltatore tramite il direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione tecnica di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega, mediante atto pubblico, deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto all'amministrazione e alla direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la continua reperibilità. In particolare, compete esclusivamente all'Appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione tecnica del cantiere;
- le opere provvisorie, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Il direttore tecnico di cantiere, avente i requisiti di cui all'art. 25 allegato II.12 del D.lgs 36/2023, ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza dei piani di cui agli artt. 100 e 101 del D.lgs. n. 81/2008 nonché del piano operativo di cui al D.lgs. 81/2008. Lo stesso coincide, inoltre, col responsabile della condotta dei lavori. Qualora il direttore tecnico di cantiere fosse un soggetto esterno all'Appaltatore, la nomina deve avvenire mediante atto pubblico. L'amministrazione, con atto del responsabile unico del progetto di realizzazione del lavoro può imporre all'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per tale ragione spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. Il responsabile unico del progetto, su motivata indicazione del Direttore dei Lavori ovvero sentito il medesimo, ha facoltà, previa contestazione all'Appaltatore, di disporre l'allontanamento del direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per incapacità, grave negligenza o indisciplina, in particolare in ordine:

- al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

- all'effettuazione dei rilievi e tracciati; - all'impiego di materiali idonei; - all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto di tutti gli elaborati progettuali. In caso di grave inosservanza di tutti gli adempimenti sopra descritti, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, ai sensi delle norme vigenti e degli articoli del presente capitolato.

Oltre alla nomina dei tecnici suddetti, l'Appaltatore deve individuare il capo cantiere avente i requisiti necessari in relazione alla tipologia di opera da eseguire.

3. L'Appaltatore assicura che il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) sia adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. In corso di esecuzione del contratto, il Direttore dei Lavori verificherà la specifica formazione ricevendo dall'Appaltatore adeguata documentazione (come previsto al paragrafo 3.1.1 dell'Allegato al d.m. 23 giugno 2022 del Ministero per la Transizione Ecologica).
4. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali. Con il termine luogo si intende il territorio della Regione Emilia Romagna. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile unico del progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo. Le comunicazioni tra amministrazione e Appaltatore dovranno essere fatte esclusivamente in forma scritta e spedite con mail, p.e.c. o a mani proprie. Le comunicazioni eseguite con modalità difformi da quelle citate non produrranno effetti.
5. Ogni variazione del domicilio o delle persone sopra indicate deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante e accompagnata dalla pertinente documentazione.
6. La Stazione Appaltante riconoscerà il soggetto che ha sottoscritto l'offerta come soggetto autorizzato a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto e conseguenti documenti contabili. La cessazione o decadenza dall'incarico di tale soggetto, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia stata fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. Su istanza motivata dell'Appaltatore, corredata da procura notarile, la Stazione Appaltante può autorizzare, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al libro II, parte V, titolo IV, capo II del D.Lgs. n. 36/2023 la sostituzione dei soggetti incaricati a sottoscrivere gli atti relativi al contratto nonché a sottoscrivere i documenti contabili conseguenti.

1.4 Inizio dei lavori

Art. 22. Consegna e inizio dei lavori

In applicazione dell'Allegato II.14 art. 1 del D.Lgsn. 36/2023, su richiesta del RUP, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, il Direttore dei Lavori deve fornire al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

- a. all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b. all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori, non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.

Ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le seguenti ragioni d'urgenza: quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.

1. **Termine per la consegna.** Dopo la stipula del contratto, o in caso di urgenza o esecuzione anticipata, o una volta intervenuta l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto autorizza il Direttore dei Lavori a consegnare i lavori. La consegna dei lavori deve avvenire comunque non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto. Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla direzione lavori i seguenti documenti:
 - a) il programma di esecuzione dei lavori delle opere ed in particolare lo schema logistico e di organizzazione del cantiere, con l'indicazione dei nominativi delle persone responsabili;
 - b) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera degli obblighi dell'Appaltatore nonché il benessere del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto di sua competenza. Tali documenti sono verificati a cura della direzione lavori e da questa presentati al Responsabile unico del progetto di realizzazione del lavoro. L'approvazione dei documenti da parte di quest'ultimo costituisce condizione essenziale per procedere alla consegna dei lavori. Solo dopo la trasmissione dei documenti o atti prescritti da questo Capitolato e in particolare dal presente articolo, redatti nelle forme e nei modi dovuti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tali obblighi non vengano rispettati, il Responsabile unico del progetto non autorizza la consegna dei lavori ed impone all'Appaltatore di ottemperare a tali obblighi entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni consecutivi e di calendario, trascorso inutilmente tale periodo la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o in sua assenza alla revoca dell'aggiudicazione. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante. In caso di consegna in via d'urgenza o anticipata, il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Effettuato il tracciamento,



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali/capisaldi e dell'eventuale riposizionamento degli stessi in caso di spostamento. La consegna dei lavori deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore nella forma stabilita al successivo comma

2. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni consecutivi di calendario. Il giorno della consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori. A consegna intervenuta, l'Appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere. L'avvenuta mobilitazione e la sua conformità al disposto del capitolato sono certificate dalla direzione lavori e comunicata al responsabile unico del progetto di realizzazione del lavoro. Tale approvazione consente l'avvio dell'esecuzione del lavoro. L'inizio lavori si intende avvenuto a mobilitazione completata e cioè quando:

- il cantiere è stato installato;
- sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori;

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori assegna un termine perentorio non superiore a giorni 10. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva

Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

2. Processo verbale di consegna

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna. Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza il processo verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile unico del progetto, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questi lo richieda. Quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera la richieda è ammessa la consegna dei lavori in più tempi con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina di cui all'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Differenze riscontrate all'atto della consegna. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al Responsabile unico del progetto, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. Il Responsabile unico del progetto, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il Direttore dei Lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni, il programma di esecuzione aggiornato. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità prescritte nel presente Capitolato.

4. Consegna di materiali da un Appaltatore ad un altro. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisondersi. Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'Appaltatore subentrante. Qualora l'Appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

Art. 23. Consegna frazionata

1. Le disposizioni sulla consegna di cui all'art. 22, anche in via d'urgenza, si applicano pure alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 dell'art. 22 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 24. Termine per l'ultimazione dei lavori



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

1. L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni n. 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, quand'anche disposta in via d'urgenza.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, se presente, che potrà anche fissare scadenze intermedie.
4. Il Cronoprogramma lavori del progetto esecutivo posto a base di gara, dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore secondo quanto riportato al successivo art. 25.
5. La mancata osservanza del termine per la ultimazione dei lavori comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 38.

Art. 25. Programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante e alla direzione lavori un dettagliato programma di esecuzione dei lavori prima della consegna dei lavori.
2. Il programma di esecuzione dei lavori dovrà altresì illustrare l'avanzamento cronologico mensile dei lavori e contenere tra l'altro la produzione media giornaliera.
3. L'Appaltatore dovrà con periodicità mensile presentare relazioni dettagliate sul grado di avanzamento lavori, sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere.
4. Il programma di esecuzione dei lavori approvato dalla Direzione Lavori, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno contrattuale per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini previsti dal cronoprogramma originario di appalto dei lavori.
5. Il programma di esecuzione dei lavori concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente rispettato dall'Appaltatore senza che sia necessario emettere specifico ordine di servizio. In caso di modifiche al programma di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare l'aggiornamento allo stesso nei tempi richiesti dal Responsabile unico del progetto.
6. Qualora l'aggiornamento non fosse presentato nei termini stabiliti, si applicherà la penale di euro 500 per ogni giorno di ritardo nella consegna del documento.
7. Qualora l'Appaltatore proponesse delle modifiche al programma di esecuzione dei lavori, queste dovranno essere formalmente accettate dal Direttore dei Lavori. Per qualunque variazione al programma di esecuzione dei lavori l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.
8. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e coordinamento e con il piano operativo di sicurezza.
9. Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sarà vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva il diritto di indicare all'Appaltatore le aree di intervento ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dall'interesse pubblico.
10. L'Appaltatore dovrà avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilità di ritardo nell'avanzamento relativo all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro,



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

al fine di consentire lo studio delle conseguenze dei rimedi e dell'aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

11. Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tenere conto che non verranno concesse proroghe e sospensioni per rallentamenti o soste, imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste già computati nel tempo contrattuale assegnato. Non sono compresi invece i periodi di inattività conseguenti a condizioni climatiche avverse straordinarie, eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole. Ù
12. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'articolo 23, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applicano le norme vigenti in materia di sospensione dei lavori.

Art. 26. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs.n. 81/2008, fino alla relativa revoca.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, per l'iscrizione di riserve, per l'eventuale risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Art. 27. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 28, allegato II.7, d.lgs 36/2023 e dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato d. lgs. n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 9, comma 1, del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 28.

Art. 28. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento dei maggiori oneri è subordinato all'approvazione della Stazione Appaltante.

Art. 29. Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima della data prevista per la "consegna" dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 14 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. 3. Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 27. 4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. Art. 30. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
3. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
4. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

Art. 30. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs.n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 27 del presente capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 28 del presente capitolato.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 12 e 13, del Codice dei contratti;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

1.4 ESECUZIONE DEI LAVORI.

Art. 31. Accettazione dei materiali, campionature e prove tecniche

1. Il Direttore dei Lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale **dei consumi della pubblica amministrazione ("PAN GPP") e dal CSA** e dagli eventuali capitolati speciali.
2. Il Direttore dei Lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
3. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte del Direttore dei Lavori, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
4. Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'Appaltatore. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, atti a dimostrare l'equivalenza prestazionale dei materiali proposti ai tipi dei materiali indicati in progetto. Il Direttore dei Lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'Appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. In particolare, ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al dm 23 giugno 2022, come previsto dall'art. 57 del D.Lgs 36/2023 coordinato col testo correttivo di cui al D.Lgs 56/2017, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori, in sede di emissione di ciascuno stato d'avanzamento lavori, copia conforme dei Formulare di Identificazione dei Rifiuti debitamente vidimati dall'impianto di recupero e attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso. L'Appaltatore, in corso di esecuzione del contratto di appalto dei



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

lavori, dovrà dimostrare alla Direzione Lavori, la conformità dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche di cui al capitolo "2- Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi" dell'Allegato al DM 23 giugno 2022 del Ministero per la Transizione Ecologica, come indicato nella Relazione CAM e nel Capitolato Speciale d'appalto- parte Tecnica, sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche progettuali. Tale verifica avverrà prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.

Art. 32. Verifica del rispetto degli obblighi dell'Appaltatore e del Subappaltatore

1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 119, D.Lgs. n. 36/2023;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) registra le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d) provvede senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di cui all'articolo 119, D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:
 - a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
 - b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122 del d. lgs. n. 36/2023;
 - c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
 - d) determina in contraddittorio con l'Appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto dei dettami del D.Lgs.n.36/2023;
 - e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018;
 - f) redige processo verbale alla presenza dell'Appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

3. Il Direttore dei Lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera. Il Direttore dei Lavori svolge, anche senza preavviso, tutti i controlli ritenuti necessari per verificare che le opere siano eseguite regolarmente, in conformità al progetto e ai documenti contrattuali. I controlli e le verifiche eseguite dalla Direzione Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Art. 33. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'art.121, comma 8, D.Lgs.n. 36/2023. 2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile unico del progetto, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 34. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 121 del D.Lgs.n. 36/2023. Il D.L. vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma. A tal fine, esso cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori al fine di individuare gli interventi utili a correggere eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, di fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto o per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. Nei casi di cui al comma 4 del medesimo articolo il D.L. assegna un termine all'Appaltatore che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare il regolare andamento dell'appalto. Nei casi di cui all'art. 121 del predetto D.Lgs. n. 36/2023 il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data di elevazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nella norma. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 121 del D.Lgs.n. 36/2023, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. La sospensione parziale dei lavori determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari a un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare per iscritto il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Il Direttore dei Lavori è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del d. lgs. n. 36/2023.
3. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a $\frac{1}{4}$ (un quarto) della durata contrattuale dell'appalto o, comunque, per un periodo superiore a 6 (sei) mesi complessivi, si applica quanto indicato dal comma 5 del citato art. 121. La sospensione può, altresì, essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse così come previsto dal comma 2 dell'art. 121 del D.Lgs.n. 36/2023. 4. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna. Dell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore deve dare immediata comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, il quale procede senza indugio alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore medesimo. Fermo quanto indicato al precedente capoverso, quest'ultimo non ha diritto allo scioglimento del contratto né alla corresponsione di alcuna indennità qualora i lavori non siano ultimati nel termine contrattuale per causa non imputabile alla Stazione Appaltante e indipendentemente dal maggior tempo impiegato per il compimento dell'opera. Salvo che per il caso di sospensione dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori e pertanto verrà aggiunta a tale data.

Art. 35. Ultimazione dei lavori

1 Con il termine "ultimazione lavori" nel presente C.S.A. si intende il compimento dell'opera nel suo complesso (data finale). Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori,



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel capitolato speciale di appalto e nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione del collaudo provvisorio di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs.n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 126 c.2 D.Lgs n. 36/2023, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, secondo quanto previsto al successivo art. 38.

Art. 36. Modifiche variazioni e varianti in corso d'opera dei lavori e nuovi prezzi

1. Modifiche dei lavori. Nessuna modifica al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera modifiche al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile unico del progetto. Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose, il Direttore dei Lavori può ordinare per iscritto, dandone contestuale comunicazione al Responsabile unico del progetto, l'esecuzione immediata di modifiche ai sensi della vigente normativa. Tali modifiche sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salvo diversa valutazione del Responsabile unico del progetto, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. In sede di verifica può esserne valutata l'autorizzazione. Le modifiche ai lavori possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi indicati all'art. 120, D.Lgs.n. 36/2023. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le modifiche ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Sono, altresì, ammesse modifiche ai sensi dell'art 120, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023 che determinano una maggiore spesa, contenuta in un importo non superiore al 10% dell'importo di contratto, con copertura della spesa nel quadro economico di progetto, purché non sostanziali ai sensi dell'art.120 comma 6, D.Lgs. n. 36/2023 e preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante. Rientrano, inoltre, nelle modifiche non sostanziali anche quelle disposte dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale preventivamente comunicate al RUP; tali modifiche non comportano una preventiva approvazione da parte della Stazione Appaltante. I contratti possono



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

parimenti essere modificati ai sensi dell'art. 120 comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 e la maggiore spesa trova copertura nel quadro economico di progetto. Qualora l'importo delle modifiche rientri nel limite di 1/5 dell'importo del contratto di appalto, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di modifica è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. Le modifiche al progetto approvato non possono in ogni caso eccedere il 50% dell'importo contrattuale iniziale. Al superamento del predetto importo, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova procedura alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto, ma, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate nel presente Capitolato. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre modifiche, è demandato al Responsabile unico del progetto, che provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Le perizie di modifica corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti sono approvate dall'organo decisionale della Stazione Appaltante qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di modifica sono comunque approvate dalla Stazione Appaltante, sempreché non alterino la sostanza del progetto. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla Stazione Appaltante dall'inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempreché non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà di altre stazioni appaltanti. Per quanto riguarda le modifiche di cui all'art.120, D.Lgs. n. 36/2023 gli ordini di modifica sono dati per iscritto dal Direttore dei Lavori.

2. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione dei lavori può ordinare modifiche dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante supera tale limite, il Responsabile unico del progetto ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile unico del progetto, si intende manifestata e acquisita la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Analogamente se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli artt. 212 e 213, D.Lgs. n. 36/2023. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 120, D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

3. L'Appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre al Direttore dei Lavori eventuali modifiche migliorative e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Le economie risultanti restano a favore della Stazione Appaltante. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione. La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori che, entro dieci giorni, la trasmette al Responsabile unico del progetto unitamente al proprio parere. Il Responsabile unico del progetto, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni e in caso positivo, previa acquisizione di eventuali pareri/autorizzazioni da parte dell'Appaltatore, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.

La Stazione Appaltante può variare, in casi di interesse pubblico o di forza maggiore, alcune delle migliorie proposte dall'Appaltatore totalmente o parzialmente (sia in fase di stipula del contratto che in fase di esecuzione) facendo realizzare altre opere, utilizzando gli elenchi prezzi presi a riferimento per la redazione del progetto esecutivo, appartenenti a qualunque categoria di lavoro del presente capitolato, quantificate senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante. Nel caso in cui alcune migliorie proposte dall'Appaltatore siano al di fuori dei criteri posti a base di gara, la Stazione Appaltante, qualora non interessata all'esecuzione delle stesse, può procedere alla detrazione, nel certificato di pagamento in occasione del primo stato d'avanzamento utile, della somma pari all'importo delle migliorie (così come esplicitate nel computo metrico estimativo allegato all'offerta al lordo del ribasso offerto).

5. I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche, varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del D.Lgs.n. 36/2023, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori.

6. Modifiche dovute ad errori o omissioni progettuali. Qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie modifiche che sotto il profilo economico



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

eccedano le soglie di cui all'art 120, comma 3, D.Lgs.n. 36/2023, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, in conformità all'art. 122, D.Lgs.n. 36/2023. In tale caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti. Ai fini di quanto sopra si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

7. Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto regolamentato dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno nell'ordine:

a) desumendoli dall'elenco prezzi di progetto e, per quanto non contemplato, dagli elenchi prezzi presi a riferimento nella redazione del progetto esecutivo;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, le quali verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e, ove non comportino maggiori spese rispetto al contratto, approvati dal Responsabile unico del progetto. Ove comportassero maggiori spese rispetto all'importo di contratto, essi saranno approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile unico del progetto prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 37. Penali in caso di ritardo o inadempimento.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. Il valore complessivo della suddetta penale non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto.

3. La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati di avanzamento e sul conto finale.

4. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'amministrazione. La



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile unico del progetto, sentito il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore, ove nominato.

5. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 22 e 23;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

La penale irrogata ai sensi del comma 5, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 25.

7. La penale di cui al comma 5, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 5, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

8. Ai sensi dell'art. 126 c. 1 D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono previste penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

9. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o inadempimento.

10. Qualora i ritardi o gli inadempimenti siano tali da comportare penali di importo superiore alla percentuale del 10% del valore di contratto la Stazione Appaltante procede alla risoluzione secondo legge. 11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

Art. 38. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 38, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto ai termini contrattuali e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 39. Documentazione tecnica e materiali di rispetto

1. Ad avvenuta certificata ultimazione delle opere, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante entro i 15 (quindici) giorni successivi tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite, al fine di poter redigere il certificato di collaudo provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116, del D.Lgs. n. 36/2023. Inoltre, entro la data di ultimazione delle relative prestazioni di lavoro, l'Appaltatore dovrà consegnare al D.L. tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali e dei rivestimenti protettivi, CERT.REI e DICH. PROD. a forma di tecnico antincendio abilitato, certificazioni relative all'avvenuto controllo e omologazione e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge e che sono di competenza dell'Appaltatore medesimo, al fine di consentire al Committente di richiedere il certificato di agibilità e la contestuale presentazione della SCIA finalizzata all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni dei lavori come realmente eseguiti ed essere forniti in triplice copia.
2. Sarà cura e onere dell'Appaltatore consegnare alla Stazione Appaltante tutte le serie di materiale di rispetto necessarie a consentire la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente specificato, la quantità minima è pari al 2% della quantità messa in opera. L'Appaltatore dovrà pertanto fornire tutte le informazioni e gli elaborati richiesti nei tempi e con modalità tali da permettere il rispetto della tempistica sopra riportata, per consentire al Direttore Lavori la redazione dei documenti di cui all'art. 116, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, nonché per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera totale o per addivenire alla eventuale consegna anticipata. La Stazione Appaltante qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte dell'opera prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all'art. 24 dell'Allegato II.14 del D.Lgs.n. 36/2023.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

Art. 40. Presa in consegna anticipata

1. Ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato II.14 del D.Lgs.n. 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della Stazione Appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

4. a decorrere dalla data della presa in consegna anticipata le attività di manutenzione, conduzione e la responsabilità sulle opere prese in consegna ricadono sull'ente che ha preso in carico l'opera. Identicamente questa prescrizione vale per quanto concerne tutte le spese derivanti dalle utenze attive che a far data dalla presa in consegna sono di competenza dell'ente. Fino a tale data le spese di tutte le utenze e dei consumi (corrente elettrica, gas, acqua) riferiti all'immobile – che pertanto non rientrano nelle spese per le utenze del cantiere – sono a carico dell'Appaltatore.

1.5 CONTABILITA' DEI LAVORI

Art. 41. Documenti di contabilità.

Valutazione e misura dei lavori. Lavori a misura .

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
 - a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che anoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;

- c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell'Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell'esecuzione dei lavori;
- d) il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.

Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;

- e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.

Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;

- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità.
- h) il conto finale e la relativa relazione, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:

- i verbali di consegna dei lavori;



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
 - le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - gli ordini di servizio impartiti;
 - la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
 - i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 - gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
 - i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
 - gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
 - tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
2. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
 3. Il Direttore dei Lavori, redigerà degli stati di avanzamento dei lavori ad ogni raggiungimento della contabilizzazione di lavori di euro 80.000,00, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo precedente.
 4. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.
 5. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificare o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
 6. I pagamenti avverranno mediante emissione di certificato di pagamento, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
 7. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice.
 8. La liquidazione di ogni fattura avverrà mediante bonifico bancario a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica previa verifica positiva del DURC presso lo sportello unico previdenziale. In caso



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

di pagamenti superiori a 5.000 euro verrà effettuata anche la verifica di regolarità contributiva presso l'agenzia delle Entrate, qualora ne venga ripristinata l'obbligatorietà.

9. In caso di verifica irregolare si provvederà ai sensi di legge. In caso di Durc non regolare si procederà come da normativa in materia ivi compresa la sospensione dei pagamenti e/o la corresponsione dei crediti direttamente agli enti previdenziali eventualmente debitori.
10. Ai sensi del D.M. 03/04/2013 n.55 la fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico e al fine della relativa trasmissione a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è UFDPCJ. Sull'importo netto progressivo è operata una ritenuta dello 0,50% ;le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1. La rata di saldo è pagata non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo previsto dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo

Articolo 42. Gestione delle contestazioni e riserve

1. Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve (tempestività della loro iscrizione ed esplicitazione, quantificazione, decadenza), il D.L. e l'Appaltatore si attengono alla disciplina prevista dall'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs.n. 36/2023. Non costituiscono riserve:
 - a. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
 - b. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d. le contestazioni circa la validità del contratto;
 - e. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - f. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

- a. la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
 - b. l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal Direttore dei Lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - c. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
 - d. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
 - e. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dei Lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui sopra, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
3. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 43. Accordo bonario

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023. Nello specifico, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del sopracitato articolo.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs.n. 36/2023. Prima dell'approvazione del



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

- certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 3. Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1.
 4. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3.
 5. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente /organo decisionale della Stazione Appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, potrà essere adito il giudice ordinario.

Art. 44. Anticipazione del prezzo

1. Si applica l'art. 125 comma 1, D.Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore dovrà inoltrare specifica richiesta alla Stazione Appaltante, per ottenere l'erogazione dell'anticipazione al 20% dell'importo di contratto, con allegato il cronoprogramma che attesti modalità, importi e tempi di esecuzione dei lavori per la somma anticipata. Il recupero progressivo dell'anticipazione da applicare nel certificato di pagamento all'importo spettante all'Appaltatore ad ogni stato d'avanzamento lavori, avverrà nella percentuale pari al rapporto tra la percentuale di anticipazione e la differenza tra l'unità e il rapporto tra il cinquanta per cento dell'importo delle opere nella categoria prevalente e l'importo di contratto, oltre che il rapporto tra l'importo delle opere scorporabili e l'importo di contratto dei lavori, applicato all'importo spettante all'Appaltatore ad ogni stato d'avanzamento lavori.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia dichiarato, in sede di offerta, nessun lavoro da subappaltare o cedere in cottimo il recupero progressivo dell'anticipazione, da applicare nel certificato di pagamento, avverrà proporzionalmente all'importo di ogni stato d'avanzamento lavori.
3. Nell'ambito di applicazione dell'art.125 comma 1, D.Lgs.n. 36/2023 il ritardo imputabile all'Appaltatore, che implica la restituzione dell'anticipazione, è determinato con il criterio previsto da questo Capitolato per la risoluzione intimata a causa del grave ritardo dell'Appaltatore.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

Art. 45. Prestazioni in economia

1. È fatto divieto all'Appaltatore di intraprendere lavori in economia non ordinati dal Committente. La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori in economia non previsti in contratto senza che questi possa rifiutarsi. Le relative prestazioni saranno contabilizzate in economia. Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi e utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi e utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta. Per le prestazioni effettuate in economia, l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al D.L. le liste con le ore di impiego degli operai, dei noli e dei materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e comunque non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo a una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi unitari di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori (tabelle compilate periodicamente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi) incrementati di spese generali e utili applicate nei prezzi di appalto e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. La Stazione Appaltante può altresì far eseguire in economia a terzi, opere o provviste relative ai lavori appaltati non comprese nel contratto; l'Appaltatore in questi casi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori le somme di cui il D.L., previa autorizzazione del RUP, abbia ordinato la corresponsione sulla base di regolari note o fatture delle prestazioni effettuate, ritirando formale quietanza di pagamento. Sulle somme anticipate è dovuto all'Appaltatore l'interesse legale in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.

Art. 49. Strumenti elettronici di contabilità

1. La contabilità dei lavori, così come previsto dall'art. 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle linee guida di cui al decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle linee guida di cui al decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018. In caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla Stazione Appaltante e comunicato all'A.N.AC., e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della Stazione Appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'Appaltatore. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio e in contraddittorio con



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

l'Appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal RUP, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Art. 46 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. È ammessa la revisione prezzi di contratto ai sensi dell'art 60, D.Lgs.n. 36/2023. 2. La revisione prezzi si applica nel caso in cui si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si fa riferimento agli indici sintetici ISTAT come previsto dall'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023. La revisione prezzi si applica a partire dall'anno successivo alla data di formulazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore. Per le annualità successive alla data dell'offerta si fa riferimento all'indice ISTAT definitivo del mese giugno. Tale variazione si applica ai prezzi, delle opere compiute, di contratto eseguite a decorrere dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT di cui sopra. Ai fini della revisione prezzi in aumento l'Appaltatore deve presentare istanza alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice definitivo di giugno da parte di ISTAT pena l'inammissibilità.
2. In caso di circostanze imprevedibili e straordinarie derivanti dal mercato nazionale o internazionale si applica quanto previsto dall'articolo 1664 comma 1 del Codice civile; con prezzo complessivo convenuto si fa riferimento all'importo dei lavori ancora da realizzare alla data presentazione dell'istanza di revisione dei prezzi da parte dell'Appaltatore.
3. Si procederà, a seguito di formale richiesta da parte dell'Appaltatore supportata da idonea documentazione a dimostrazione della variazione richiesta, alla revisione del prezzo contrattuale. Verrà pertanto condotta specifica istruttoria dal Direttore dei Lavori del contratto sulla base di ricerche di mercato supportata da idonea documentazione fornita dall'Appaltatore a dimostrazione dell'effettiva necessità di adeguamento. Nel caso di variazioni in diminuzione l'istruttoria sarà avviata d'ufficio dalla Stazione Appaltante. La proposta di rinegoziazione dovrà essere formulata dalla Stazione Appaltante in un termine non superiore a tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza o dalla comunicazione di avvio dell'istruttoria di revisione prezzi in caso di una variazione in diminuzione dei prezzi. I prezzi di contratto saranno adeguati, in aumento o in diminuzione, solo per l'eccedenza rispetto al 10%. I prezzi adeguati sono soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara e saranno applicati in contabilità alle lavorazioni eseguite a partire dalla data di istanza di revisione straordinaria dell'Appaltatore oppure dalla comunicazione della Stazione Appaltante di avvio dell'istruttoria di revisione prezzi in caso di una variazione in diminuzione dei prezzi.
4. Il prezzario di riferimento per ogni comparazione è quello della Regione Emilia Romagna - anno 2023.

Art. 47. Pagamento diretto della Stazione Appaltante e obblighi di tracciabilità finanziaria

1. Ferma restando la disciplina del pagamento diretto della Stazione Appaltante, posta dall'art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023, tutti i pagamenti di quest'ultima e dell'Appaltatore a favore del subappaltatore e del subcontraente sono soggetti all'art. 3, L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

Art. 48 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), D. Lgs.n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo il D.Lgs.n. 36/2023 e il presente Capitolato.
2. Per la cessione dei crediti si applica quanto previsto dall'art.120, comma 12, D. Lgs.n. 36/2023 e dall'art. 6 del relativo allegato II.14

Art. 49. Verifiche, certificato di collaudo provvisorio e garanzie

1. Il certificato di collaudo provvisorio, secondo l'art. 116 comma 2 del D.Lgs.n. 36/2023, deve essere emesso entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Qualora nel biennio succitato dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il D.L. e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla Stazione Appaltante di fare eseguire direttamente dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, così come previsto dall'art. 116 comma 3 del D.Lgs.n. 36/2023. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 c.c., allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 117, D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il pagamento della rata di saldo pari al 10% dell'importo contrattuale, è effettuato ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.Lgs.n. 36/2023 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore in sede di collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria definitiva così come previsto dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile. In sede di collaudo, il Direttore dei Lavori:
 - A. fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - B. assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - C. esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).

4. Il Collaudatore, all'emissione del collaudo tecnico amministrativo, potrà anche procedere a trattenere dalla rata di saldo importi a titolo cautelativo in attesa dell'esito positivo dei collaudi stagionali impiantistici. All'esito positivo dei suddetti collaudi, accertato dalla Direzione Lavori, il Responsabile unico del progetto, sentito il Collaudatore, procederà allo svincolo degli importi trattenuti a titolo cautelativo. Ai sensi dell'art. 26 del D.M. 154/2017, trattandosi di appalto da eseguirsi presso un bene immobile vincolato, al termine dei lavori il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dei documenti previsti dall'art. 116, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, un consuntivo scientifico predisposto dal Direttore dei Lavori, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene. In base all'art. 117 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, il pagamento della rata di saldo pari al 10% dell'importo contrattuale è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. La liquidazione della rata di saldo pari al 10% dell'importo contrattuale previa emissione del certificato di pagamento è, in ogni caso, subordinata all'emissione e sottoscrizione del Certificato di Collaudo provvisorio e al deposito della fideiussione a garanzia della rata di saldo.

Art. 50. Tracciabilità dei pagamenti

1. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dell'appalto sono integralmente sottoposti alla disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare quella posta nell'art. 3, l. 136/2010.

Art. 51 Polizza di assicurazione indennitaria decennale

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
2. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

Art. 52. Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D.Lgs.n. 36/2023, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs.n. 36/2023;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs.n. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le Stazione Appaltante può risolvere il contratto di appalto qualora nei confronti dell'Appaltatore:
 - sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs.n. 36/2023.
 - Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dei Lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n. 36/2023. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti.
5. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

6. L'allegato II.14 del D.Lgs.n. 36/2023 disciplina le attività demandate al Direttore dei Lavori e all'organo di collaudo in conseguenza della risoluzione del contratto. 8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione Appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs.n. 36/2023, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 54. Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'Allegato II.14 del D.Lgs.n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 3. L'allegato II.14 del D.Lgs.n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

1.9 DISPOSIZIONI FINALI

ART 55. Disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore deve:
 - a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro "EDILE" o altro contratto collettivo indicato nell'offerta che presenti equivalenza di tutele;
 - b) rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d'opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.
2. Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del certificato di collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura in



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

3. A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori, compresi i costi della sicurezza, una ritenuta dello 0,50% e, se l'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo e previa acquisizione della regolarità contributiva degli esecutori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o/e in caso di segnalazione alla Stazione Appaltante, da parte dei lavoratori o delle organizzazioni sindacali di ritardo o di inadempienze nel pagamento, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile unico del progetto a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante corrisponde, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.
5. L'Appaltatore ha l'obbligo di collaborare comunicando l'entità dell'inadempienza nei confronti del personale che ha operato in cantiere, affinché la Stazione Appaltante possa trattenerne nei successivi pagamenti le somme anticipate.
6. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile unico del Progetto provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
7. Rimane in facoltà della Stazione Appaltante, nel caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi del personale, di valersi sulle garanzie prestate dall'Appaltatore, con contestuale obbligo del medesimo di procedere all'immediata reintegrazione delle medesime. Eventuali detrazioni o sospensioni dei pagamenti, per cause imputabili all'Appaltatore, non consentono a questi di opporre eccezioni, né richiedere risarcimenti dei danni.
8. L'Appaltatore deve rispettare e far rispettare da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d'opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, compreso l'art. 90, comma 9, D.Lgs.n. 81/2008.
10. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti l'Appaltatore manleva la Stazione Appaltante dell'eventuale corresponsabilità.
10. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori, cottimisti e prestatori d'opera a questi assimilati, copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39, l. 9 agosto 2008, n. 133, nonché i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere, di cui possono anche verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro.
12. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P..IVA: 00441130358

lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

11. La violazione degli obblighi sopra indicati comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 64. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 65. Impegni dell'operatore economico

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 gli operatori economici dovranno assumere i seguenti impegni:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590243

e-mail:

urp@comune.albinea.re.it

albinea@cert.provincia.re.it

sito web:

www.comune.albinea.re.it

P.IVA: 00441130358

b) garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro "Edile", o altro contratto collettivo indicato in offerta che presenti equivalenza di tutele, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Art. 66. Osservanza regolamento UE sui materiali

1. La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".
2. L'Appaltatore, il progettista, il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
3. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. n. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ed al Direttore dei Lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
4. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Art. 67 Clausola di chiusura e rinvio

1. Per ogni altro profilo non disciplinato in questo Capitolato e negli altri atti dell'appalto, nonché in caso di contrasto con le clausole o prescrizioni contenute in tale Capitolato e in tali atti, comunque si applicano e prevalgono le disposizioni del D.Lgs.n. 36/2023, oppure le disposizioni delle leggi che rispetto a tale decreto legislativo sono speciali, a completamento o a integrazione.